

**ACCORDO INDIVIDUALE  
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA  
IN MODALITA' DI LAVORO A DISTANZA**

L'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria A.R.E.S. 118 con sede legale in Roma, via Portuense 240 - 00149 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08173691000, rappresentata dal Direttore Amministrativo, Avv. Claudia Borzi, che agisce con atto di delega del 18 luglio 2022, n. 4629, in nome e per conto del Direttore Generale dell'ARES 118, dott.ssa Maria Paola Corradi elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede centrale dell'ARES 118 – Via Portuense 240 – 00146 Roma

e

Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

dipendente dell'ARES 118 con la qualifica di \_\_\_\_\_

in servizio presso la UOC \_\_\_\_\_ ;

PREMESSO CHE

che con deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile dell'ARES 118;

il lavoratore ha manifestato la propria volontà di accedere al lavoro a distanza in modalità lavoro agile ed il Direttore/Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza ha ritenuto che sia conforme ai propri interessi, anche di produttività, rispondere positivamente alla richiesta del lavoratore;

il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha ritenuto conforme ai propri interessi, anche di produttività, proporre al dipendente lo svolgimento di parte della prestazione lavorativa in modalità a distanza ed il dipendente ha manifestato il proprio consenso all'accesso al lavoro a distanza così come proposto;

In ogni caso, il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa per l'accesso al lavoro a distanza e, in particolare, ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi dall'ARES 118 a favore dell'utenza, nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il lavoratore è assegnato;

Tanto premesso le parti, ad integrazione del contratto di lavoro

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Definizioni e generalità)**

1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per lavoro a distanza si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi nella modalità di lavoro agile. La prestazione lavorativa viene eseguita nell'orario ordinario di servizio entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

3. L'ARES 118 garantisce al personale in lavoro a distanza le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

### **Articolo 2 (Luogo di svolgimento della prestazione)**

1. Nella scelta del luogo per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati.

### **Articolo 3 (Sicurezza sul lavoro)**

1. Il lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a distanza, allegata al presente contratto. Il lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

2. Il lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

### **Articolo 4 (Durata dell'accordo e recesso)**

1. Il presente accordo:

è a tempo indeterminato.

è a tempo determinato a decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_.

2. Entrambe le parti possono recedere dall'accordo senza preavviso fornendo un giustificato motivo.

3. Costituiscono giustificato motivo l'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l'accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica. L'ARES 118, inoltre, può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti inadempiente alle previsioni in materia di lavoro agile contenute nel relativo Regolamento aziendale o non sia in grado di svolgere l'attività assegnatagli in piena autonomia.

### **Articolo 5 (Potere direttivo, di controllo e disciplinare)**

1. La modalità di lavoro a distanza non incide sul potere direttivo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.

2. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

### **Articolo 6 (Modalità di svolgimento)**

1. Il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa presso il seguente domicilio, Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nella/e seguente/i giornata/e lavorativa/e  
\_\_\_\_\_;

2. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.

3. Per esigenze personali, il lavoratore può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato.

4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il lavoratore a lavorare in presenza.

5. Il lavoratore può essere, altresì, richiamato in sede qualora sopraggiungano esigenze organizzative urgenti e impreviste.

### **Articolo 7 (Tempo di lavoro e diritto alla disconnessione)**

1. Il lavoratore assume l'impegno ad essere contattabile, sia telefonicamente al numero \_\_\_\_\_ che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria compresa tra le ore \_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_ (inserire l'eventuale fascia di contattabilità concordata).
2. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
3. Il lavoratore non può rendere alcuna prestazione lavorativa durante il periodo di 11 ore di riposo consecutivo e nella fascia oraria notturna tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
4. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 2 non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione ai sistemi informativi dell'ARES I18.

### **Articolo 8 (Strumenti di lavoro)**

1. L'attività verrà espletata mediante utilizzo della dotazione informatica fornita dall'ARES, di seguito indicata:  
\_\_\_\_\_;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il lavoratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'ARES I18 con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.
3. L'ARES I18 garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

### **Articolo 9 (Riservatezza e privacy)**

1. Il lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell'ARES I18, egli assume l'impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ARES I18 che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, riprodurre o copiare tali dati ed informazioni.

### **Art. 10 (Rinvio)**

1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro e viene trasmesso, in

originale, alla UOC Governo Risorse Umane, per la relativa conservazione nel fascicolo personale del lavoratore.

2. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione i contratti collettivi applicati dall'ARES 118, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di pubblico impiego e di lavoro agile.

Le parti approvano, senza riserve e cumulativamente, le condizioni del presente contratto.

Il presente contratto viene redatto in triplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti, ed uno per la conservazione al repertorio dei contratti.

Roma, \_\_\_\_\_

Il dipendente

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Avv. Claudia Borzi*

